N. DOC. 13/06 MECC. N. 2006 00841/085
CITTÀ DI TORINO
09 FEBBRAIO 2006

OGGETTO: **C. 2 - PARERE - REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" E DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000 N. 52.**

Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo BATTAGLIO riferisce:
La Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio - con nota del 10 gennaio 2006, assunta al protocollo l'11 gennaio 2006 - T0 1.004/1/335 - ha chiesto alla Circoscrizione II l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito al "Regolamento Comunale in materia di tutela dall'Inquinamento Acustico" che si propone di adottare ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 20/10/2000, n° 52 proposto dall'Assessore all'Ambiente e Verde Dario ORTOLANO con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 12129/126.
Premesso che la Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico" assegna ai Comuni, tra le altre competenze:
a) il controllo del rispetto della norma per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie abitative relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
b) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
c) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
In riferimento alla lettera B) e relativamente all'adozione di regolamenti, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico.
La Regione Piemonte con propria Legge 20 ottobre 2000, n° 52, recante "Disposizioni per la Tutela dell'ambiente in materia di Inquinamento Acustico" ha assegnato ai Comuni, il compito dell'adozione di uno specifico Regolamento per la definizione di apposite norme finalizzate al controllo, contenimento dell'inquinamento acustico (dovuto al traffico veicolare, ad attività che impiegano sorgenti sonore fisse od anche dallo svolgimento di spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico).
La gestione del controllo e del contenimento dell'Inquinamento Acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore rientra nelle competenze e nelle funzioni del Comune (art. 7 del T.U. Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).
Per questi motivi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela dall'inquinamento acustico. Esso è stato elaborato con il contributo tecnico scientifico del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Torino nonché con il supporto dei Servizi Centrali e delle Divisioni e Settori Comunali interessati.
Questa Amministrazione intende, ai sensi dell'art. 37 comma 4) del Regolamento del Consiglio Comunale, approvare il Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione Circoscrizionale tenutasi in data 25 gennaio 2006.
Tutto ciò premesso.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento comunale in materia di tutela dall'Inquinamento Acustico, a condizione che vengano inserite nell'elenco delle aree possibile oggetto

dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo:
- Piazza Santa Rita, Piazza Montanari, Giardini di via Rovereto, Via Rubino angolo Via Nitti (centro di prima aggregazione giovanile "L'Isola che non c'è").

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.
Si è assentato dall'aula il Consigliere: DI MISCIO.
Accertato e proclamato il seguente esito:
PRESENTI 22
VOTANTI 18
VOTI FAVOREVOLI 18
VOTI CONTRARI //
ASTENUTI 4 (RAVELLO - DEIANA - RIGGIO - DIANA).

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA'
DELIBERA:
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento comunale in materia di tutela dall'Inquinamento Acustico, a condizione che vengano inserite nell'elenco delle aree possibile oggetto dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo:
- Piazza Santa Rita, Piazza Montanari, Giardini di via Rovereto, Via Rubino angolo Via Nitti (centro di prima aggregazione giovanile "L'Isola che non c'è").